

Allegato "B" all'atto dr.G. Manfredi, notaio in Cantu', Rep.41539/29096 -----

----- **STATUTO DELLA "FONDAZIONE ORESTE TONINELLI ETS"** -----

Preambolo -----

I Soci Fondatori (senza interpellarlo) hanno deciso di dare alla Fondazione il nome del Socio promotore e animatore dell'iniziativa: Oreste Toninelli. Egli, infatti, con la sua storia e l'esempio delle sue opere generose e silenziose, ha favorito in coloro che lo hanno affiancato in questo progetto l'espressione di quei valori di filantropia e solidarietà sociale, che si realizzano in pieno nella costituzione della Fondazione e che il presente Statuto intende tutelare e far vivere nel tempo, anche oltre le persone presenti. -----

La Fondazione si identifica nei valori e nei principi ispiratori dell'Associazione MU-SA, presente sul territorio locale della provincia di Como dal 1998 come associazione e dal 1988 come gruppo. -----

Art.1 - Denominazione -----

E' costituita una Fondazione, sotto la denominazione -----

-----**"FONDAZIONE ORESTE TONINELLI ETS"**-----

La Fondazione si ispira e applica i principi del Terzo settore nell'ambito del modello organizzativo disciplinato dal Codice del Terzo settore (D.lgs. 117/2017) e dal Codice Civile. -----

A seguito dell'iscrizione nel registro unico del Terzo settore la Fondazione assumerà la denominazione "Fondazione Oreste Toninelli ETS". -----

Art.2 - Sede -----

La sede è in Guanzate, all'indirizzo determinato con delibera del Consiglio di Amministrazione e pubblicizzato nelle forme di legge. -----

Le finalità della Fondazione si esauriscono nell'ambito della Regione Lombardia. --

Art.3 - Scopi

La Fondazione è apartitica, aconfessionale, multietnica, non ha scopo di lucro, non distribuisce utili e si propone di ridurre le difficoltà degli individui fragili attraverso la loro integrazione e inclusione, riducendo qualsiasi forma di emarginazione degli stessi, favorendo altresì un silenzioso cambiamento culturale nei rapporti con la fragilità, ponendo particolare attenzione alla dignità della persona.

Art.4 - Attività

La Fondazione, nel perseguire gli scopi di cui sopra, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale previste dall'art.5 del Codice del Terzo Settore:

-organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (D. Lgs 117/2017, art. 5, lett. i);

-interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi (D. Lgs 117/2017, art. 5, lett. e);

-beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (D. Lgs 117/2017, art. 5, lett. u).

In particolare la Fondazione potrà:

* promuovere ogni forma di progetto autonomo, con associazioni, gruppi ed in

sostegno alle autorità competenti nel campo sociale, che possa ricondurre ad una riduzione delle difficoltà dei soggetti fragili;-----

* proporsi come luogo di incontro, di aggregazione e integrazione di persone con condizioni di difficoltà, offrendo opportunità di relazioni, nel nome di interessi artistici e culturali, assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile; -----

* porre grande attenzione agli equilibri generazionali, etnici e di fragilità, per una corretta e reale integrazione, per prevenire qualsiasi "ghettizzazione"; -----

* favorire progetti atti a garantire la possibilità di relazione a persone di età avanzata, contribuendo a combattere la solitudine e garantendo loro il pieno rispetto della dignità umana, anche nelle situazioni più compromesse e terminali, promuovendo ed organizzando progetti di volontariato e solidarietà in strutture operanti nell'area del disagio, con attività di relazione costante e attività ricreative programmate; -----

* favorire la diffusione dell'istruzione e della cultura, soprattutto tra chi ha maggiore difficoltà di accesso ai canali istituzionali, operando interventi a sostegno dell'accesso al sistema educativo e dell'integrazione linguistica e culturale, rivolti in particolare a stranieri o persone con difficoltà e non, istituendo altresì borse di studio per studenti meritevoli; -----

* creare un luogo di incontro e socializzazione per bambini (spazio gioco o altro servizio socio-educativo per l'infanzia) rivolto a bambini e famiglie in situazioni di difficoltà e non; -----

* favorire l'inserimento nel mondo del lavoro di persone in situazione di disagio o di difficoltà; -----

* favorire la risoluzione del problema abitativo per persone in situazione di disa-

gio o difficoltà, con attenzione alla salvaguardia della dignità, promuovendo ed organizzando strutture per l'accoglienza e l'ospitalità; -----

* salvaguardare e favorire le attività di assistenza sociale e socio-sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela promozione e valorizzazione di attività ed iniziative culturali e di quanto di interesse artistico e storico, tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, ricerca scientifica, in particolare nell'area di ricerca, sviluppo ed applicazione di soluzioni tecnologiche volte al superamento di difficoltà motorie, di comunicazione e di apprendimento di persone in situazione di fragilità, nonché ogni altra attività volta a migliorare la qualità della vita della comunità. -----

Art.5 - Attività strumentali, accessorie e connesse -----

La Fondazione, per il raggiungimento dei suoi scopi, potrà altresì esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente art. 4, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n.117/2017 tra cui: ---

* promuovere ed organizzare manifestazioni, mostre, attività artistiche, seminari, convegni, studi, conferenze e corsi; -----

* coordinare, promuovere e sviluppare l'attività di Enti non commerciali aventi scopo analogo o comunque connesso al proprio; -----

* elargire erogazioni derivanti dagli investimenti del patrimonio della Fondazione ad enti che operino per il raggiungimento di fini simili a quelli della Fondazione;

* promuovere e curare direttamente o indirettamente la redazione, l'edizione e la distribuzione di periodici, libri, testi, dispense, strumenti audio visivi nonché qualsiasi altro strumento editoriale (con esclusione dei quotidiani) a sostegno delle attività istituzionali; -----

* collaborare o aderire a qualunque Ente pubblico o privato nazionale ed internazionale e/o con lo Stato, ricevendo anche contributi dagli Enti stessi; -----

* svolgere ogni attività economica, finanziaria, commerciale, mobiliare ed immobiliare, e, comunque, in via accessoria e non prevalente, che ritenga necessaria, utile o comunque opportuna per il raggiungimento dei suoi scopi, ivi compresa la ricerca, acquisizione, costruzione e gestione di immobili atti al raggiungimento degli scopi della Fondazione. In particolare la Fondazione potrà: -----

** ricercare, acquistare o costruire immobili atti ad ospitare le attività istituzionali della Fondazione, nonché associazioni o enti con analoghe finalità ed attività, in modo da favorire il raggiungimento degli scopi statutari indirettamente, per il tramite degli enti a cui metterà a disposizione gli spazi; -----

** stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, l'accettazione di donazioni, di eredità, di usufrutti, di diritti di uso od altri, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione; -----

** amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti. -----

Art.6 - Patrimonio -----

Il Patrimonio della Fondazione è costituito -----

A) dal fondo di dotazione: -----

- rappresentato, alla data di approvazione del presente statuto, dal fondo di dotazione, di valore pari ad Euro 76.657,69 (settantaseimilaseicento-

cinquantasette e centesimi sessantanove) e comunque non inferiore a quanto previsto nell'art. 22 del Codice del Terzo settore; -----

- incrementabile successivamente mediante conferimenti in denaro o di beni, mobili e immobili, o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o comunque da terzi con espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione; -----
- costituito altresì dai beni mobili e immobili acquistati dalla Fondazione con il ricavato della vendita di beni compresi nello stesso fondo di dotazione; -----

B) dal fondo di gestione costituito: -----

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione; -----
- da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati a integrare il fondo di dotazione; -----
- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati; -----
- da apporti o conferimenti di denaro, beni, materiali o immateriali, mobili o immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettuati dai Fondatori, o da terzi senza espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione; -----
- dai ricavi delle attività istituzionali, e di quelle secondarie strumentali; ---
- dai beni mobili ed immobili, materiali e immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, e che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima. -----

Art.7 - Organi della Fondazione -----

Organi della Fondazione sono: -----

* L'Assemblea dei Soci Fondatori -----

* Il Consiglio di Amministrazione -----

* Il Presidente -----

* Il Vice-Presidente -----

* Il Collegio dei Revisori -----

Tutte le cariche sono gratuite -----

Art.8 - L'Assemblea dei Soci Fondatori -----

I primi componenti dell'assemblea dei Soci Fondatori sono coloro che hanno partecipato alla costituzione della Fondazione. Salvo il disposto dell'articolo 9 del presente Statuto la qualifica di socio Fondatore è acquisita a vita. -----

Sono inoltre qualificati Soci Fondatori tutti i soggetti, persone o Enti, che durante la vigenza della Fondazione, verranno riconosciuti tali dall'Assemblea dei Soci Fondatori. Non possono in ogni caso essere Soci della Fondazione le società e gli Enti commerciali. -----

Per essere riconosciuti Soci Fondatori occorrerà: -----

a) presentare apposita richiesta scritta indirizzata alla Fondazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento; -----

b) essere presentati da un Socio Fondatore ed essere ammessi dall'Assemblea dei Soci Fondatori con le modalità e le maggioranze previste dall'ultimo comma dell'art. 10, lettera c), del presente Statuto; -----

c) condividere nella totalità gli scopi e lo spirito della Fondazione nonché possedere una comprovata e significativa esperienza operativa in campo socio-culturale; -----

d) dotare la Fondazione di un importo non inferiore a Euro 5.000,00 (Euro cinquemila), fatta salva l'espressa deroga deliberata dall'Assemblea dei soci Fondatori in occasione del riconoscimento del nuovo socio. Il Consiglio di Amministrazione, in occasione della convocazione dell'Assemblea dei Soci Fondatori ai sensi dell'art. 12 comma 4 del presente Statuto, propone l'eventuale adeguamento del predetto importo. -----

Art.9 - Decadenza, dimissioni, ed esclusione -----

I membri dall'Assemblea dei Soci Fondatori perdono la qualifica di soci: -----

- per esclusione; -----
- per dimissioni volontarie. -----

Spetta all'Assemblea dei Soci Fondatori constatare le predette fattispecie. -----

Sono cause di esclusione dall'Assemblea dei Soci Fondatori: -----

- a) il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti; -----
- b) l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione; -----
- c) l'aver subito condanne per reati finanziari e fallimentari; -----
- d) l'essere nelle condizioni previste dall'art.2382 del Codice Civile; -----
- e) non aver partecipato alle adunanze dell'Assemblea dei Soci Fondatori regolarmente convocate per oltre due anni, sempre che tale assenza non venga accertata come dovuta a causa di forza maggiore -----

Spetta all'Assemblea dei Soci Fondatori deliberare in merito all'esclusione; in tal caso l'esclusione deve essere deliberata con presenza e voto favorevole dei due terzi dall'Assemblea dei Soci Fondatori. -----

I soci la cui esclusione deve essere deliberata non hanno diritto di voto. -----

Art.10 - Poteri dell'Assemblea dei soci Fondatori -----

L'Assemblea dei Soci Fondatori ha esclusivamente i seguenti compiti: -----

a) propone al Consiglio di Amministrazione le linee generali dell'attività della Fondazione ed i relativi obbiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli artt. 3 et 4 ; -----

b) nomina e revoca i componenti del Consiglio di Amministrazione, del Presidente e del Vice Presidente; -----

c) delibera con voto favorevole dei due terzi dei Soci in carica l'attribuzione della qualità di Socio Fondatore a terzi successivamente al perfezionamento dell'Atto costitutivo; -----

d) delibera con voto favorevole dei due terzi dei Soci Fondatori in carica l'esclusione di un Socio Fondatore, ove ricorrano gravi motivi; -----

e) nomina i componenti del Collegio dei Revisori dei conti; -----

f) delibera sulla costituzione o sulla composizione di eventuali comitati composti anche da membri esterni il Consiglio di Amministrazione da disciplinare con apposito regolamento; -----

g) delibera sugli argomenti e atti che gli siano sottoposti dal Consiglio di Amministrazione; -----

h) delibera con voto favorevole dei due terzi dei Soci in carica eventuali modifiche dello Statuto; -----

i) delibera con voto favorevole dei due terzi dei Soci in carica i Regolamenti Interni ai quali il Consiglio di Amministrazione si dovrà attenere e le loro eventuali modifiche; -----

j) delibera circa l'acquisto o l'alienazione della proprietà a qualsiasi titolo di beni mobili registrati o immobili garantendone l'originaria destinazione nell'ambito del patrimonio della Fondazione nonché la bontà dell'operazione; -----

k) delibera circa l'assunzione di mutui o finanziamenti strumentali al raggiungimento dei fini statutari; -----

l) delibera sulle materie previste dal precedente art.9; -----

m) delibera, in caso di estinzione della Fondazione, sulla devoluzione del patrimonio nei limiti di cui al successivo art.20. -----

I Soci Fondatori Enti sono rappresentati dal legale rappresentante dell'Ente stesso. -----

Ciascun Socio Fondatore, persona fisica o Ente, e fatto salvo quanto previsto al precedente comma del presente articolo, ha diritto ad un voto. -----

Le funzioni di Fondatore non sono delegabili. -----

Art.11 - Adunanze -----

L'Assemblea dei Soci Fondatori, convocata dal Presidente con l'invio dell'ordine del giorno, si riunisce di norma in seduta ordinaria almeno una volta l'anno e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o su richiesta di almeno un terzo dei Soci. -----

L'Assemblea è convocata dal Presidente mediante l'invito ai Soci, con mezzi che garantiscano la tempestiva informazione degli interessati: si potrà scegliere quale mezzo di convocazione uno dei seguenti (alternativamente o cumulativamente): -----

a) lettera inviata almeno 5 (cinque) giorni prima della data dell'adunanza a mezzo di servizi postali od equiparati fornita di avviso di ricevimento; -----

b) lettera semplice, che dovrà essere restituita da tutti i soci, entro la data e l'ora stabilite per l'assemblea, in copia sottoscritta per ricevuta, con apposta la data di ricevimento; -----

c) messaggio telefax o di posta elettronica ricevuto da tutti i soci, i quali dovranno

no, entro la data stabilita dall'assemblea, confermare per iscritto (anche con lo stesso mezzo) di aver ricevuto l'avviso, specificando la data di ricevimento.-----

Nei casi di comprovata urgenza la convocazione potrà essere effettuata con un giorno di preavviso.-----

Le adunanze sono valide se è presente la maggioranza dei Soci. -----

L'assemblea può tenersi, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci; è pertanto necessario che: -----

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi via fax o a mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; -----

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; -----

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; -----

- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Fondazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante. -----

Salvo quanto previsto all'articolo 10, lettere c), d), h), i), le deliberazioni devono essere prese a maggioranza dei votanti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. -----

Per l'ammissione di un nuovo Socio Fondatore l'esclusione di un Socio Fondatore, lo scioglimento della Fondazione, le modifiche allo Statuto o ai regolamenti interni occorre il voto favorevole dei due terzi dei Soci in carica. -----

Il voto può essere espresso anche tramite sistemi di comunicazione a distanza. --

Non è ammesso il voto per delega. -----

Art.12 - Consiglio di Amministrazione -----

Il Consiglio di Amministrazione è costituito dal Presidente, dal Vicepresidente e da ulteriori tre membri, tutti designati dall'Assemblea dei Soci tra i suoi componenti. -----

Il Consiglio di Amministrazione si occupa della ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo i poteri specifici dell'Assemblea dei Soci elencati all'art.11. Esso dura in carica quattro esercizi. Tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, ivi compreso il Presidente ed il Vicepresidente, sono rieleggibili. -----

Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, il Consiglio di Amministrazione deve provvedere alla cooptazione di altro/i Consigliere/i che resterà in carica sino allo scadere del termine degli altri. -----

Il Consiglio di Amministrazione: -----

* attua le linee generali dell'attività della Fondazione proposte dall'Assemblea dei Soci Fondatori; -----

* approva entro il mese di giugno il bilancio consuntivo dell'anno precedente e l'eventuale preventivo dell'anno in corso, nonché il bilancio sociale ove ne ricorrano i presupposti; -----

* delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni, fatte salve le peculiari attribuzioni dell'Assemblea dei Soci Fondatori; -----

* propone eventuali modifiche statutarie; -----

* svolge tutti gli ulteriori compiti allo stesso attribuiti dal presente Statuto; -----

* elegge tra i suoi membri il Segretario, le cui funzioni sono individuate nel successivo art.16 del presente Statuto; -----

* vaglia e delibera in merito agli enti o le associazioni a cui elargire eventuali erogazioni derivanti dagli investimenti del patrimonio; -----

* delibera circa le attività accessorie e strumentali al raggiungimento dei fini statuari; -----

* convoca l'Assemblea dei Soci Fondatori nel termine di novanta giorni dalla data di ricezione della richiesta di ammissione a Socio Fondatore. -----

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono convocate dal Presidente di norma ogni trimestre e ogni qualvolta egli lo ravvisi necessario e su richiesta di almeno la metà dei suoi membri, mediante l'invito da recapitarsi agli interessati, a mezzo lettera raccomandata o raccomandata a mano o telefax o posta elettronica o altro mezzo di comunicazione a distanza da recapitarsi agli interessati almeno cinque giorni prima dell'adunanza o, nei casi di urgenza, almeno un giorno prima. -----

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono. -----

Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza dei votanti esclusi dal computo gli astenuti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. -----

Art.13 - Il Presidente-----

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione verso i terzi ed in giu-

dizio con facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti, determinandone le attribuzioni. -----

Il Presidente è nominato dall'Assemblea dei Soci Fondatori, tra i propri membri. -

Il Presidente: -----

* convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dei Soci Fondatori; -----

* cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Soci Fondatori e tiene i rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni; -----

* firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengano deliberati, * sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione e cura l'osservanza dello Statuto; -----

* adotta in caso di necessità e urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica del Consiglio di Amministrazione alla prima seduta. -----

Il Presidente dura in carica sette anni. -----

Esso può essere rieletto. -----

Art.14 - Il Vicepresidente -----

Il Vicepresidente è nominato dall'Assemblea dei Soci Fondatori tra i propri membri. -----

Il Vicepresidente fa le veci del Presidente in caso di assenza o impedimento del Presidente, con gli stessi poteri. -----

La firma del Vicepresidente fa piena fede dell'assenza o impedimento del Presidente. -----

Il Vicepresidente dura in carica sette anni . -----

Esso può essere rieletto. -----

Art.15 - Il Segretario -----

Il Segretario è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri. ---

Il Segretario coordina le funzioni dei vari organi della Fondazione, secondo i limiti e le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione all'atto della sua nomina. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Segretario: -----

- * provvede alla gestione amministrativa della Fondazione e alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione; -----

- * dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, nonché agli atti del Presidente, quando ciò non sia attribuito ad altro consigliere delegato; -----

- * dirige e coordina gli uffici ed organismi della Fondazione ; -----

- * redige i verbali delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci Fondatori e del Consiglio di Amministrazione; -----

- * predispone le convocazioni dell'Assemblea dei Soci Fondatori e del Consiglio di Amministrazione. -----

Art.16 - Il Collegio dei Revisori -----

La nomina del Collegio dei Revisori è obbligatoria, oltre che nei casi previsti dalla Legge, nel caso in cui il Patrimonio della Fondazione raggiunga un valore pari a Euro 300.000,00 (trecentomila). -----

Spetta all'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione, provvedere alla nomina dei componenti del Collegio dei Revisori. L'Assemblea nomina, altresì, il Presidente del Collegio dei Revisori. -----

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi, designati tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali ovvero all'Ordine dei Dottori Commercialisti e

Ragionieri. -----

Il Collegio dei Revisori deve controllare l'amministrazione della Fondazione, vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale. -----

I Revisori possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e durano in carica per tre esercizi. -----

La carica è svolta a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese preventivamente approvate dal Consiglio di Amministrazione. -----

Al Collegio dei Revisori è affidato il controllo della Fondazione, ai sensi dell'art.30 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117. -----

Art.17 - Libri Verbali -----

I verbali delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti su appositi registri in ordine cronologico e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario. -----

I verbali del Collegio dei Revisori devono essere trascritti su appositi registri. ---

Art.18 - Bilancio -----

L'esercizio della Fondazione decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. --

Entro il 30 giugno successivo il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo ed eventualmente il bilancio preventivo, redatti in conformità a quanto previsto nell'art.13 del Codice del Terzo settore, nonché il bilancio sociale, ai sensi dell'art. 14 del Codice del Terzo settore ove ne ricorrano i presupposti. Il bilancio consuntivo e, qualora predisposto, il bilancio preventivo devono essere trasmessi a tutti i soci, accompagnati dalla relazione sull'andamento della gestione sociale e dalla relazione del Collegio dei Revisori. Copia del bilancio di esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio in cui è stato approvato, dovrà

essere depositata, qualora richiesto, nei modi di legge. -----

Art.19 - Avanzi della gestione -----

Gli avanzi di gestione, nonché le riserve e i fondi costituiti con gli stessi, dovranno essere utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse. -----

E' fatto espresso divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi patrimoniali, riserve o capitale, durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, o siano effettuate a favore di Enti che perseguano finalità analoghe appartenenti a Terzo settore o a fini di pubblica utilità. -----

Art.20 - Estinzione -----

In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, esaurita la liquidazione, sarà devoluto con deliberazione del Consiglio, che nominerà il/i liquidatore/i, determinandone i poteri, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe appartenenti a Terzo settore, previo parere favorevole dell'Ufficio di cui all'art. 45 del Codice del Terzo settore. -----

Art.21 - Comunicazioni -----

Tutte le comunicazioni ai soci, ove il presente statuto non prescriva una forma specifica, dovranno essere effettuate in forma scritta e recapitate a mano contro ricevuta o per posta mediante raccomandata A.R., o per telefax o per invio di posta elettronica ai corrispondenti indirizzi dei soci quali risultanti dal libro soci. ---

Le variazioni degli indirizzi dovranno essere effettuate nelle medesime forme previste per le comunicazioni ed essere quindi annotate nel libro dei soci a cura di un amministratore. -----

Le comunicazioni agli amministratori, ai revisori ed alla società devono essere ef-

fettuate, con le medesime forme sopra indicate, all'indirizzo della Fondazione
quale risultante dall'ultimo statuto approvato. -----

Art.22 - Norme residuali -----

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono, in quanto applicabili,
le vigenti disposizioni di legge in materia. -----

Firmato Elisabetta Ivana Panzeri - Gianfranco Manfredi, notaio. -----

-----@. @. @-----